Conto corrente con la posta

Anno 83º — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 13 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 10, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

CROCE DI GUERRA

Per la seguente motivazione è stata concessa la croce di guerra al valor militare «sul campo» ai sottonotati militari:

Partecipava volontario alle operazioni di sbarco a Creta, assicurando i collegamenti radio delle truppe operanti con il Comando Forze armate dell'Egeo, e rimanendo ininterrottamente al suo posto di lavoro, malgrado la località fosse fatta segno a continui bombardamenti da parte di aerei nemici. Bello esempio di elevato senso del dovere e spirito di abnegazione. — Isola di Creta, 28 maggio 1941-XIX

LA BARBERA Carlo, da Roma, aviere scelto elettricista

MAYER Aldo, da Roma, aviere scelto marconista.

MAIELLO Renato, da Caserta, 1° aviere marconista.

MUCCI Luigi, da Porretta (Bologna), aviere scelto marconista.

SAURINI Pasquale, da Vicalvi (Frosinone), aviere scelto elettricista.

(1389)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 aprile 1942-XX, n. 444.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054;

Veduta la legge 24 marzo 1932-XI, n. 270;

Veduto il R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, numero 478, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduto il R. decreto-legge 26 febbraio 1939-XVII, numero 332, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1932-X, n. 926;

Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al predetto regolamento o che provvedano sulle materie sulle quali esso dispone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 41. — MANCINI

Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato

TITOLO I

Del segretario generale e dei referendari.

Art. 1.

Il segretario generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un magistrato designato dal presidente.

Art. 2.

I posti di referendario del Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra.

Art. 3.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso, e debbono essere corredate del certificato attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 4.

Con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 5.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 6.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto corporativo, sul diritto coloniale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sull'economia politica corporativa.

E' facoltativo l'esame su lingue straniere.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 3.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o vedovo.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università, membri. E' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Si applica ai primi referendari ed ai referendari l'articolo 6 della legge.

Art. 10.

Si applicano ai primi referendari e ai referendari le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni, in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di Stato.

Il Consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti magistrati, le attribuzioni proprie della Commissione di disciplina ai sensi dell'art. 68 del Regio decreto predetto.

TITOLO II

Del personale di segreteria e subalterno.

Art. 11.

Costituiscono il personale di segreteria i segretari di sezione (gruppo *A*), i vice segretari (gruppo *B*), gli archivisti capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine (gruppo *C*).

Il personale di segreteria adempie a tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato, secondo la distribuzione che ne fa il presidente, giusta l'art. 77 del presente regolamento.

Art. 12.

Il conferimento dei posti di segretario di sezione di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame fra i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore al 9° e che si trovino nelle altre condizioni prescritte dall'art. 2.

Art. 13.

Le domande devono pervenire per via gerarchica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel termine e coi documenti indicati nell'art. 3.

Si applica ai concorsi per segretario di sezione il disposto dell'art. 4.

Art. 14.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie:

1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto costituzionale e amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 15.

L'esame orale verte sulle materie dell'esame scritto, sul diritto corporativo, sulle leggi e i regolamenti concernenti la pubblica amministrazione.

E' facoltativo l'esame su lingue straniere.

Art. 16.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di due consiglieri di Stato; di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato; e di un professore di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università, membri. E' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione, col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 17.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o di vedovo.

Art. 18.

Le promozioni dei segretari di sezione hanno luogo secondo le norme stabilite nella legge 24 marzo 1932-X, n. 270, e nel presente regolamento.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza.

Art. 19.

Il conferimento dei posti di vice segretario di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame, al quale possono partecipare i segretari e i sottosegretari contemplati dall'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1939-XVII, n. 332; nonchè gli impiegati di gruppo *C* del ruolo del Consiglio di Stato e di quelli delle altre Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al decimo, provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli di gruppo *B*.

Per la partecipazione al concorso è richiesta, inoltre, l'iscrizione al P. N. F., salvo quanto dispone il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra.

Art. 20.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto civile e di diritto processuale civile;

2) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) elementi di diritto finanziario.

Art. 21.

L'esame orale verte sulle materie dell'esame scritto, sui principî fondamentali del diritto corporativo, sugli elementi di statistica, nonchè sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica amministrazione.

Gli aspiranti possono chiedere di sostenere anche l'esame su lingue straniere.

Art. 22.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un primo referendario o referendario, di un segretario di sezione del Consiglio di Stato, di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di un docente di materie giuridiche, membri. È assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al nono.

Art. 23.

Si applicano ai concorsi per vice segretario le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4 e 17.

Art. 24.

Le promozioni dei vice segretari hanno luogo secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, e del presente regolamento.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza.

Art. 25.

Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite in seguito a concorso per esame.

Per poter partecipare al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano di razza ariana con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto Reale;

b) aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di diciotto anni, e non aver superato alla stessa data il 30° anno, salvo l'elevazione del limite massimo prevista nei singoli casi dalle disposizioni vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

c) essere iscritti al P. N. F. o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo il disposto del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e gli invalidi di guerra;

d) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

e) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) esser provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli di gruppo *C*.

Art. 26.

Le domande con i documenti a corredo, indicati nel bando di concorso, debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato non oltre il termine stabilito dal bando medesimo.

Non saranno ammessi candidati che facessero pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li inviassero non completi o non regolari.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, non motivato, nè sindacabile.

Art. 27.

L'esame consiste di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815. Nozioni di storia della letteratura italiana. Nozioni di geografia politica e fisica dell'Italia;

3) prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova orale verte sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, sull'aritmetica e sulle nozioni elementari di statistica.

Art. 28.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, e si compone:

a) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al settimo, membro;

c) di un insegnante dell'ordine superiore o medio, membro.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al nono, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la prova pratica di dattilografia, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un impiegato di gruppo *C*, di grado non inferiore al nono.

Art. 29.

Le promozioni del personale del gruppo *C* avvengono secondo le norme stabilite dal R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè secondo quelle del presente regolamento.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza.

Art. 30.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali dei concorsi contemplati dal presente regolamento si osservano le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 31.

Costituiscono il personale subalterno, pei servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio di Stato, il capo commesso, il primo commesso, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti.

Gli uscieri capi e gli uscieri adempiono al servizio delle adunanze e compiono anche gli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio.

Art. 32.

Il personale subalterno è nominato, promosso e revocato ai sensi dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, dal Presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le comunicazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.

Salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del capo XV della parte V del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, e successive modificazioni.

Art. 33.

Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII e VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento.

La Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del decreto predetto, è costituita da un consigliere di Stato che la presiede, da un primo referendario e da un referendario. Un primo referendario e un referendario sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 34.

Per il personale di segreteria, il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio.

Per il personale subalterno, la censura, la multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale.

I relativi provvedimenti sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO III

Del Consiglio di presidenza.

Art. 35.

Il Consiglio di presidenza è composto del Presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. E' assistito dal segretario generale, il quale, quando non abbia voto ad altro titolo, ha voto deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale di segreteria e subalterno.

TITOLO IV

Affari consultivi.

Art. 36.

Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Art. 37.

Gli affari diretti dai Ministri al Presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, previsto dall'art. 55 della legge.

Art. 38.

La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive è fatta, nell'ottobre di ogni anno, per l'anno fascista successivo, con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Consiglio di presidenza e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La ripartizione si fa, di regola, in modo che gli affari attinenti ad un Ministero siano tutti assegnati ad una stessa sezione.

Art. 39.

L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti è fatto nella Sezione cui la materia spetta.

Quando tali progetti interessino più Sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una Commissione speciale nominata dal presidente del Consiglio, a norma dell'art. 22 della legge.

Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.

Art. 40.

Le Sezioni sono convocate e presiedute dal presidente di sezione più anziano assegnato alla Sezione. Ove alla Sezione sia assegnato un solo presidente, e questo sia assente o impedito, la Sezione è convocata e presieduta dal consigliere anziano.

Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere le Commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le Sezioni.

L'adunanza di più sezioni è presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato o dal presidente di sezione più anziano.

Art. 41.

Il presidente della Sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque grado, assegnati alla Sezione o alla Commissione speciale. Tale designazione può essere fatta anche dal presidente del Consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

Art. 42.

I pareri delle Sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.

Art. 43.

Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell'art. 20 della legge, si esprime anche l'opinione della minoranza.

Art. 44.

I segretari di sezione provvedono alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per l'istruzione degli affari sui quali la Sezione deve pronunciarsi e redigono il verbale delle adunanze.

I vice segretari designati dal presidente del Consiglio suppliscono i segretari di sezione.

Il presidente del Consiglio assegna alle Sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle Commissioni speciali.

Art. 45.

Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserito il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 46.

Il verbale d'adunanza di due Sezioni o di una Commissione speciale è inserito nei registri della Sezione a cui l'affare principalmente si riferisce. Di tale verbale si fa sommaria indicazione nei registri dell'altra Sezione, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 47.

Dalle Sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:

1) i progetti di legge e di regolamento;

2) i progetti di testo unico di leggi e di regolamenti;

3) i ricorsi al RE IMPERATORE contro la legittimità dei provvedimenti definitivi;

4) i provvedimenti relativi alla esecuzione di provvisioni ecclesiastiche;

5) le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge o per decreto Reale ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

6) le questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma in casi simili;

7) gli altri che vengono designati dal Presidente del Consiglio di Stato, e quelli pei quali il parere in adunanza generale è richiesto dal Ministro, ai sensi del capoverso dell'art. 23 e dell'art. 25 della legge.

Art. 48.

Il relatore della Sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia designato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale.

Il preavviso della Sezione o della Commissione coi progetti di legge e di regolamento e di testo unico, a cui il preavviso si riferisce, nonchè le relative note illustrative del Ministero, sono distribuiti per copia a stampa, salvo i casi di urgenza, ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per tutti gli altri affari da sottoporsi all'esame dell'adunanza generale; decide il presidente, volta per volta, se debba essere fatta la previa distribuzione a stampa del preavviso della Sezione o Commissione e della relazione ministeriale.

Art. 49.

Gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere. Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.

Art. 50.

Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale.

Quando la votazione è fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari o primi referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.

Art. 51.

Per la validità delle adunanze non si calcolano i consiglieri assenti per incarichi permanenti o temporanei.

Per la validità delle deliberazioni delle Sezioni consultive occorre il voto di almeno quattro consiglieri.

Art. 52.

Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all'art. 45 del presente regolamento.

Art. 53.

I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle Sezioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al Ministro che ne fece richiesta.

La copia che si deve trasmettere al Ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da chi ha presieduto all'adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 54.

Quando si tratti di regolamenti o di testi unici, o di ricorsi straordinari al RE IMPERATORE o di affari in genere, pei quali debba provvedersi mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, ogni volta che il Ministro, il quale fece richiesta del parere, non creda di uniformarvisi.

Di questo adempimento è fatta menzione nel decreto Reale.

Per i ricorsi straordinari al RE IMPERATORE, il provvedimento difforme dal parere del Consiglio di Stato deve essere motivato.

Art. 55.

Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.

Art. 56.

E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del Ministro che ha chiesto il parere.

La domanda per la copia deve essere rivolta al Ministero competente.

Art. 57.

Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, possa interessare altro Ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.

Art. 58.

Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 59.

Oltre i registri, di cui nell'art. 37 del presente regolamento, le Sezioni 1ª, 2ª, 3ª e 6ª tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni Sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

TITOLO V

Del ricorso al RE IMPERATORE.

Art. 60.

Il termine di centottanta giorni stabilito nell'art. 16 della legge, per ricorrere in via straordinaria al RE IMPERATORE, decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo nelle forme stabilite dal regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 61.

Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritte pei ricorsi contenziosi, e deve altresì, essere presentato, con la prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. Agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta dal giorno della notificazione del ricorso, per presentare al Ministero che istruisce l'affare le loro deduzioni.

L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.

Allo stesso Ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dal regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando s'impugna il provvedimento emesso da un Ministero la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.

TITOLO VI

Ordine delle adunanze.

Art. 62.

Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.

Art. 63.

I membri del Consiglio, quando siano impediti di intervenire alle adunanze, devono informare il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.

Art. 64.

I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.

I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.

Art. 65.

Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

Art. 66.

L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado precedentemente rivestito.

Art. 67.

Nelle adunanze generali il presidente ed i membri di ogni Sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle Sezioni.

Nella riunione di due Sezioni, i membri della Sezione, cui l'affare principalmente si riferisce, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.

Allorchè ad una Sezione vengono aggiunti alcuni membri dall'altra Sezione, i medesimi siedono al lato sinistrò del presidente.

Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

Art. 68.

Quando intervengono al Consiglio i Ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 69.

Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

TITOLO VII

Della segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 70.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle Sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria.

Ne è capo uno dei due segretari di sezione addetti alle Sezioni giurisdizionali designato dal Presidente del Consiglio di Stato. L'altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle Sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria giusta le disposizioni che sono impartite dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 71.

L'ufficio di segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere aperto al pubblico nelle ore stabilite con ordinanza del presidente.

Art. 72.

La segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il registro di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne. In esso devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa indicata nel comma 2° dell'art. 42 della legge, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

I ricorsi devono essere annotati secondo l'ordine di data della loro presentazione.

Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero, dei fogli di cui il registro si compone.

E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Analogo registro a quello sopra indicato, e con le stesse forme, deve essere tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti alla adunanza plenaria.

Art. 73.

Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:

1° ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;

2° ruolo dei ricorsi urgenti;

3° ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio;

4° registro per i processi verbali di udienza;

5° registro dei decreti del presidente;

6° registro delle decisioni della Sezione o dell'Adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa;

7° registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito.

Art. 74.

Il segretario del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati.

Il rilascio della copia è fatto in carta da bollo competente, secondo le leggi fiscali, escluso ogni diritto di segreteria.

TITOLO VIII

Disposizioni generali.

Art. 75.

L'assegnazione del personale della magistratura alle Sezioni è fatta nell'ottobre di ogni anno per l'anno fascista successivo, ai sensi dell'art. 12, comma primo, della legge, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924-III, n. 1672.

Art. 76.

Le norme vigenti relative al conferimento di incarichi o funzioni ai consiglieri di Stato, s'intendono applicabili anche ai presidenti di sezione.

Art. 77.

La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilita dal presidente del Consiglio.

Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei servizi.

Art. 78.

Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e, ove sia il caso, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

Art. 79.

La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

Una Commissione composta di tre consiglieri, nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.

Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I componenti la magistratura, per portare fuori dell'ufficio libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario tengono l'inventario dei libri e delle carte.

Art. 80.

Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

Art. 81.

Le somme assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio o ai lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.

Art. 82.

La Commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del Consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna Sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.

La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

Art. 83.

Sono disposte dal segretario generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese sul fondo indicato nell'art. 81.

Un membro della Commissione di vigilanza è delegato dal presidente per la vidimazione degli ordinativi delle spese e dei pagamenti.

Per le spese da eseguirsi a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, le richieste sono fatte dal segretario generale.

Art. 84.

In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.

Art. 85.

I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal presidente, secondo le direttive del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, senza che possa essere interrotta la trattazione degli affari.

Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 86.

Al personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal Presidente del Consiglio di Stato, congedi, nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 87.

I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari e del segretario generale, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d'ordine di Sua Maestà, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 88.

Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle Sezioni.

Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 445.

Erezione in ente morale del « Podere dimostrativo di S. Gottardo » (Udine) sotto la denominazione di « Fondazione Arnaldo Mussolini ».

N. 445. R. decreto 26 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il « Podere dimostrativo di S. Gottardo » (Udine), viene eretto in ente morale sotto la denominazione di « Fondazione Arnaldo Mussolini » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 446.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Padova.

N. 446. R. decreto 29 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate le dichiarazioni di zona malarica dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Conselve, Lozzo Atestino, Vescovana, Vighizzolo d'Este della provincia di Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Roma, quartiere Trionfale.

N. 447. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII, in data 13 agosto 1941-XIX, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Roma, quartiere Trionfale.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 448.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in via definitiva delle parrocchie della SS.ma Trinità, in località Succinto, e di San Bernardo, in località Fondo di Valchiusella, in comune di Traversella (Aosta).

N. 448. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ivrea in data 1° novembre 1940-XIX, relativo all'unione in via definitiva delle parrocchie della SS.ma Trinità, in località Succinto, e di San Bernardo, in località Fondo di Valchiusella, in comune di Traversella (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 449.

Soppressione delle Fabbricerie di otto chiese in provincia di Treviso.

N. 449. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di otto chiese in provincia di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX, n. 450.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Nicola Vacchelli », con sede in Roma, presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

N. 450. R. decreto 9 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Nicola Vacchelli », con sede in Roma, presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1942-XX.

Requisizione di alcune macchine agricole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che stabilisce le norme per la disciplina delle requisizioni;

Ritenuta la necessità di mettere a disposizione dei competenti organi dello Stato e di far funzionare, là dove occorra per l'approvvigionamento granario del Paese in guerra, le macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie, possedute da privati, da enti, da società o da associazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di mietitura e di trebbiatura dei cereali dell'annata in corso possono essere requisite, in uso, là dove se ne rilevi la necessità, le macchine mietitrici-legatrici, coppie trebbianti e mietitrebbie che siano in possesso di privati, di enti, di società o di associazioni.

Art. 2.

I prefetti del Regno emaneranno, nei limiti della necessità, i decreti di requisizione e ne cureranno l'esecuzione con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Nei decreti anzidetti sarà ordinato che le macchine requisite siano date in consegna alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e siano da questa usate per i lavori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1942-XX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: PARESCHI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni: RICCI

(1914)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.

Costituzione, per il biennio 1941-43, della Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 23 maggio 1932, n. 665;
Visto l'art. 106 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2607;
Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942;
Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Decreta:

Per il biennio 29 ottobre 1941-XX-28 ottobre 1943-XXII la Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte dirette istituita per l'esame delle questioni circa la competenza degli Uffici finanziari del Regno e dell'Africa italiana in materia di tasse e di imposte dirette e delle questioni relative ai conflitti di competenza nell'applicazione delle medesime, è costituita come appresso:

Presidente:

Ecc. dott. Antonio Mosconi, Ministro di Stato, Senatore del Regno, presidente della Commissione centrale delle imposte dirette.

Membri:

Ecc. gr. uff. dott. Gatti Salvatore, Senatore del Regno, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, presidente della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nell'Africa italiana;

Ecc. gr. uff. dott. Lener Angelo, presidente di Sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Ecc. gr. uff. dott. Marzadro Oreste Enrico, presidente di Sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Comm. dott. Russo Giacomo, consigliere della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Gr. cr. dott. Colucci Tullio, consigliere di Stato, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Gr. cr. dott. Pini Carlo, consigliere di Stato, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Comm. prof. dott. Castelli-Avolio Giuseppe, consigliere di Stato, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Ecc. gr. cord. dott. De Rubeis Angelo, direttore generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Ecc. gr. cord. Dall'Armi Giuseppe, direttore generale degli affari economici e finanziari del Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Cav. gr. cr. dott. Buoncristiano Gaetano, direttore generale delle Imposte dirette del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana.

Cav. gr. cr. dott. Giardini Pietro, direttore generale per i Servizi della finanza locale del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana.

Gr. uff. dott. Bonanni Rutilio, consigliere della Corte dei conti, membro della Commissione centrale per le Imposte dirette;

Gr. uff. dott. Fazzi Pietro, ispettore generale della Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Gr. uff. dott. Passarella Giuseppe, ispettore generale delle Tasse sugli affari del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Comm. dott. Crocetta Anchise, direttore di Governo di seconda classe del Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Gr. uff. rag. Pisano Giulio, ispettore generale Ragioneria generale dello Stato, distaccato presso il Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Gr. uff. dott. Zappalà Giovanni, ispettore generale del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per la risoluzione delle controversie in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Comm. dott. Tordela Ernesto, direttore capo divisione del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Comm. dott. Bario Nunzio, direttore capo divisione del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana;

Comm. dott. De Caro Amedeo, direttore di Governo dell'Africa italiana, membro della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse per l'Africa italiana.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1942-XX.
Disciplina delle denunzie di materiali per ferrovie decauville e per teleferiche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in tempo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 49 del 28 febbraio 1942-XX, col quale, al fine di conoscere le disponibilità del materiale per ferrovie decauville e per teleferiche, viene fatto obbligo a chiunque detenga il materiale stesso di farne denuncia ai Consigli provinciali delle corporazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare le denunzie stesse;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggetti alla denunzia stabilita dall'art. 1 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 49 del 28 febbraio 1942, i materiali per ferrovie decauville e per teleferiche, fissi e mobili, che, dopo la data del 28 febbraio 1942-XX, abbiano cessato, o cessino, di essere in esercizio, anche per motivi temporanei o stagionali.

La denunzia di tali materiali ai Consigli provinciali delle corporazioni va fatta entro il termine di 48 ore, previsto dall'art. 4 del decreto Ministeriale su citato.

Sono altresì soggetti a denuncia:

a) i materiali per ferrovie decauville e per teleferiche destinati alla estensione già prevista e deliberata di impianti in atto e giacenti presso la ditta esercente gli impianti medesimi;

b) le scorte e le parti di ricambio degli impianti in esercizio, quando raggiungano complessivamente il peso di chilogrammi mille.

Art. 2.

Non sono soggetti a denunzia i materiali per ferrovie decauville e per teleferiche:

a) di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, o ordinati dalle stesse;

b) denunciati all'Endirot in ottemperanza alla legge 19 luglio 1941, n. 1149, ed alle disposizioni impartite dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;

c) in corso di manutenzione e riparazione, per un quantitativo non superiore al tre per cento del corrispondente materiale in esercizio.

Art. 3.

Non è soggetto alla denunzia prevista dall'art. 4 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1942-XX, il trasferimento di materiali per ferrovie decauville e per teleferiche, in esercizio fino alla data del trasferimento stesso, nei soli casi in cui questo venga effettuato da un cantiere ad altro della medesima ditta e nella stessa Provincia, sempre che i materiali trasferiti siano rimessi in esercizio nella nuova località entro dieci giorni dalla rimozione.

Art. 4.

Le ditte che fabbricano materiali per ferrovie decauville e per teleferiche devono tenere un registro di carico e scarico dei prodotti finiti e parti smontate di ogni tipo ordinariamente commerciato.

Sul registro che sarà vidimato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, devono riportarsi, esattamente aggiornati, i quantitativi, la specie e gli assortimenti rispettivamente prodotti e venduti, col nome dell'acquirente di questi ultimi.

Art. 5.

Le denunzie delle consistenze iniziali e quelle delle variazioni intervenute nelle medesime saranno compilate in duplice copia, su appositi modelli approntati a cura dei Consigli provinciali delle corporazioni e nei quali il materiale è raggruppato per tipo.

Il registro di carico e scarico previsto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1942 e quello previsto dall'art. 4 del presente decreto, saranno tenuti con le classificazioni previste nei moduli di denunzia e dovranno riportare il totale giornaliero del carico e scarico per i singoli gruppi di materiale, con richiamo, per ogni particolare, allo schedario ed ai registri di magazzino nei quali le ditte usano tenere distinti per voce i vari prodotti.

In caso di riconosciuta necessità, i Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di autorizzare le ditte che lo richiedano a raggruppare per settimana, scadente al sabato, le denunzie di variazioni e le variazioni nei registri di carico e scarico.

Art. 6.

Alla fine di ciascun trimestre, a decorrere dal 28 febbraio 1942, le ditte sono tenute a riepilogare, mediante distinta da redigere in duplice copia su apposito modello, le variazioni intervenute nella consistenza dei materiali soggetti a denunzia nel trimestre decorso. Tali riepiloghi saranno rimessi ai Consigli provinciali delle corporazioni entro due giorni dalla scadenza del trimestre.

Art. 7.

I Consigli provinciali delle corporazioni rimetteranno al Ministero delle corporazioni, Direzione generale delle miniere e della metallurgia, una delle copie delle denunzie delle giacenze iniziali e delle denunzie di variazione trimestrale presentate dalle ditte.

Art. 8.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(1915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi dei rottami di pasta

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato per i rottami e, per gli scarti di lavorazione della pasta i seguenti prezzi:

Rottami di pasta per l'alimentazione umana: lire 20 per quintale in meno del prezzo provinciale della pasta;

Rottami e rottamini di pasta inaciditi, scarti di lavorazione e prosciugazione per l'alimentazione del bestiame: lire 200 per quintale.

Spolvero di lavorazione: lire 30 per quintale.

I detti prezzi si intendono per merce nuda, franco pastificio.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1921)

Prezzi del pesce conservato di produzione nazionale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a rettifica e chiarimento delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1942-XX e n. 82 del 7 aprile 1942-XX, ha precisato quanto segue:

a) al punto 24 del paragrafo *B*) si deve leggere « lire 4525 » e non « lire 4325 »;

b) i prezzi delle anguille e delle acquadelle ammarinate di cui ai paragrafi *A*) e *B*) si intendono « al netto » e sono comprensivi del costo dei recipienti.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1922)

Prezzi alla produzione dei formaggi fusi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a completamento delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1942-XX, riguardanti i prezzi alla produzione dei formaggi fusi, e in sostituzione delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1942-XX, ha stabilito, per tutte le fasi di scambio, i nuovi prezzi da praticarsi in ogni Provincia per i formaggi fusi confezionati in blocchi, in cassette ed in scatole.

I prezzi sono riportati nella tabella allegata e, per la loro applicazione, va tenuto presente quanto segue:

1) il prezzo dal distributore nazionale a grossista locale si intende per merce resa franco stazione partenza, imballo compreso;

2) i prezzi da grossista locale a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante (per le forniture nello stesso Comune), o per merce resa franco stazione partenza, compreso il carico sul vagone (per le forniture in altro Comune);

3) i prezzi da dettagliante a consumatore si intendono comprensivi dell'imposta di consumo (nei casi in cui viene applicata), e si riferiscono esclusivamente alle vendite effettuate nel capoluogo di Provincia; per gli altri Comuni i prezzi da dettagliante a consumatore dovranno essere determinati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, maggiorando i prezzi da grossista locale a dettagliante degli elementi indicati nelle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1941-XX, ad esclusione dell'imposta generale sull'entrata.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Tabella dei prezzi dei formaggi fusi per le fasi di scambio da distributore nazionale al consumo

CAPILUOGO DI PROVINCIA	In blocchi da 2 e 3 kg.			In cassette da 100 spicchi di gr. 25 cadauno del peso complessivo di kg. 2,500			In scatola da 6 spicchi di gr. 25 cadauno del peso complessivo di gr. 150		
	Prezzo da distributore nazionale a grossista locale	Prezzo da grossista locale a dettagliante	Prezzo da dettagliante a consumatore	Prezzo da distributore nazionale a grossista locale	Prezzo da grossista locale a dettagliante	Prezzo da dettagliante a consumatore	Prezzo da distributore nazionale a grossista locale	Prezzo da grossista locale a dettagliante	Prezzo da dettagliante a consumatore
	In lire al chilogrammo	In lire al chilogrammo	In lire al chilogrammo	In lire per cassetta	In lire per cassetta	In lire per spicchio	In lire per scatola	In lire per scatola	In lire per scatola
Aosta	13,90	15 —	17,65	38,45	41,25	0,50	2,55	2,70	3,15
Cuneo	13,90	15 —	17,55	38,45	41,30	0,50	2,55	2,75	3,20
Novara	13,90	14,65	17,10	38,45	40,35	0,50	2,55	2,65	3,10
Torino	13,90	15,15	17,60	38,45	41,70	0,50	2,55	2,75	3,20
Vercelli	13,90	14,70	17,15	38,45	40,45	0,50	2,55	2,70	3,15
Genova	13,90	15,15	18,10	38,45	41,70	0,50	2,55	2,75	3,25
La Spezia	13,90	15,15	17,95	38,45	41,65	0,50	2,55	2,75	3,25
Savona	13,90	14,90	17,55	38,45	41,10	0,50	2,55	2,70	3,15
Bergamo	13,90	14,60	17,10	38,45	40,30	0,50	2,55	2,65	3,10
Brescia	13,90	14,85	17,65	38,45	40,95	0,50	2,55	2,70	3,20
Como	13,90	14,60	17,05	38,45	40,30	0,50	2,55	2,65	3,10
Cremona	13,90	14,70	17,25	38,45	40,60	0,50	2,55	2,70	3,15
Mantova	13,90	14,85	17,30	38,45	40,90	0,50	2,55	2,70	3,15
Milano	13,90	14,90	17,95	38,45	41,10	0,50	2,55	2,70	3,25
Pavia	13,90	14,60	17 —	38,45	40,30	0,50	2,55	2,65	3,10
Sondrio	13,90	14,80	17 —	38,45	40,80	0,50	2,55	2,70	3,10
Varese	13,90	14,65	17,25	38,45	40,40	0,50	2,55	2,65	3,10
Trento	13,90	15 —	17,70	38,45	41,30	0,50	2,55	2,75	3,25
Padova	13,90	15,15	17,90	38,45	41,70	0,50	2,55	2,75	3,25
Rovigo	13,90	15 —	17,50	38,45	41,35	0,50	2,55	2,75	3,20
Treviso	13,90	15,05	17,65	38,45	41,40	0,50	2,55	2,75	3,20
Udine	13,90	15,25	17,75	38,45	41,85	0,50	2,55	2,75	3,20
Verona	13,90	15 —	17,65	38,45	41,30	0,50	2,55	2,75	3,25
Vicenza	13,90	14,75	17,55	38,45	40,65	0,50	2,55	2,70	3,20
Carnaro	13,90	15,45	18 —	38,45	42,40	0,50	2,55	2,80	3,25
Istria	13,90	15,50	17,15	38,45	42,50	0,50	2,55	2,80	3,25
Trieste	13,90	15,45	18,15	38,45	42,45	0,50	2,55	2,80	3,30
Zara	13,90	15,50	18,45	38,45	42,60	0,50	2,55	2,80	3,30
Bologna	13,90	15,10	17,80	38,45	41,60	0,50	2,55	2,75	3,25
Forlì	13,90	15,10	17,75	38,45	41,50	0,50	2,55	2,75	3,20
Modena	13,90	15,05	17,70	38,45	41,45	0,50	2,55	2,75	3,25
Parma	13,90	14,80	17,45	38,45	40,80	0,50	2,55	2,70	3,15
Piacenza	13,90	14,80	17,25	38,45	40,75	0,50	2,55	2,70	3,15
Ravenna	13,90	15,15	17,75	38,45	41,60	0,50	2,55	2,75	3,20
Reggio Emilia	13,90	15 —	17,75	38,45	41,85	0,50	2,55	2,75	3,25
Apuania	—	15,15	18 —	—	41,75	0,50	—	2,75	3,25
Arezzo	—	15,30	17,80	—	42 —	0,50	—	2,75	3,20
Firenze	—	15,30	18 —	—	42,10	0,50	—	2,80	3,30
Lucca	—	15,10	17,70	—	41,55	0,50	—	2,75	3,20
Pisa	—	15,10	17,75	—	41,55	0,50	—	2,75	3,25
Pistoia	—	15,15	17,70	—	41,65	0,50	—	2,75	3,20
Siena	—	15,30	17,95	—	42 —	0,50	—	2,75	3,20
Ancona	—	15,35	18,10	—	42,10	0,50	—	2,75	3,25
Pesaro Urbino	—	15,25	17,80	—	41,85	0,50	—	2,75	3,20
Perugia	—	15,40	17,95	—	42,30	0,50	—	2,80	3,25
Terni	—	15,50	17,10	—	42,55	0,50	—	2,80	3,25
Frosinone	—	15,65	18,10	—	42,90	0,50	—	2,85	3,30
Littoria	—	15,60	17,85	—	42,80	0,50	—	2,85	3,25
Rieti	—	15,55	18,20	—	42,65	0,50	—	2,80	3,25
Roma	—	15,85	19 —	—	43,50	0,55	—	2,85	3,40
Campobasso	—	15,65	18,35	—	42,95	0,50	—	2,85	3,35
Chieti	—	15,50	18,10	—	42,60	0,50	—	2,80	3,25
L'Aquila	—	15,60	18,30	—	42,80	0,50	—	2,85	3,35
Pescara	—	15,50	18,25	—	42,65	0,50	—	2,80	3,30
Benevento	—	15,70	18,35	—	43 —	0,50	—	2,85	3,30
Napoli	—	16 —	19 —	—	43,90	0,55	—	2,90	3,45
Salerno	—	15,70	18,35	—	43,05	0,50	—	2,85	3,30
Bari	—	15,85	18,65	—	43,50	0,55	—	2,85	3,35
Brindisi	—	15,75	18,35	—	43,10	0,50	—	2,85	3,30
Foggia	—	15,65	18,20	—	42,90	0,50	—	2,85	3,30
Taranto	—	15,90	18,80	—	43,60	0,50	—	2,85	3,35
Lecce	—	15,75	18,50	—	43,20	0,50	—	2,85	3,35
Catanzaro	—	15,85	18,50	—	43,35	0,50	—	2,85	3,30
Cosenza	—	15,80	18,50	—	43,30	0,50	—	2,85	3,35
Reggio Calabria	—	16,05	18,90	—	43,90	0,55	—	2,90	3,40
Catania	—	16,05	19 —	—	43,95	0,55	—	2,90	3,40
Enna	—	15,95	18,40	—	43,60	0,50	—	2,85	3,30
Palermo	—	16,10	18,95	—	44,10	0,55	—	2,90	3,40
Cagliari	—	16,60	19,60	—	45,25	0,55	—	3 —	3,55

(1909)

Prezzi del formaggio caciocavallo ragusano

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi, al chilogrammo, del formaggio caciocavallo ragusano:

per merce fresca, nuda, resa franco caseificio L. 13,40;

per merce stagionata fino a 4 mesi, resa franco stazione partenza, imballo compreso L. 15,30.

Per merce stagionata oltre il 4° mese viene riconosciuto un aumento di prezzo di L. 0,60 al chilogrammo: onde acconsentire la determinazione del periodo di stagionatura, è fatto obbligo allo stagionatore di marcare le forme con la data del mese di produzione.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1920)

Prezzo della provola affumicata

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato come segue il prezzo della provola affumicata: per merce fresca, nuda, resa franco caseificio (compreso contributo UCOF), lire 10,60; per merce posta franco vagone partenza imballaggio compreso, lire 13,05.

Viene, altresì, disposto che il peso di ogni provola non debba superare il chilogrammo.

A chiarimento, infine, di quanto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1942-XX, viene precisato che nella voce « mozzarella » deve essere compresa anche la « scamorza »: la frase, pertanto, viene modificata come segue: « mozzarella e scamorza di latte vaccino ».

La produzione di queste ultime è concessa solamente per pezzature non superiori ai 250 grammi.

(1923) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Prezzi dei sottoprodotti della macinazione della segale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato di applicare ai sottoprodotti della macinazione della segale gli stessi prezzi stabiliti per la crusca ed il cruschello di grano.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1924)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 5651-18822 del 10 marzo 1942, la signora Levi Elisa fu Riccardo e fu Calvi Luisa, nata a Giacciano con Baruchella, residente a Venezia, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Calvi » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1900)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 3009-24473 del 28 gennaio 1942, il sig. Valmarin Fabio fu Marco e di Fiegl Caterina, nato a Trieste il 23 giugno 1902, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Valmarin » con quello « Fiegl » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1901)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 980-18362 del 15 febbraio 1942, il sig. Levi Davide Giulio di Mario e di Pauletti Giulia, nato a Venezia il 6 aprile 1916, residente a Mantova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Pauletti » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1902)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei saponi da barba

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 31 gennaio c. a. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio successivo, il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 308 del 25 aprile scorso ha stabilito come appresso i tipi e i prezzi di vendita del sapone da barba.

1. — *Pasta da barbieri* - tenore in acidi grassi 28-32 %:

a) prezzo di vendita dal produttore per merce confezionata in pacchi da gr. 300 netti, resa franco stazione ferroviaria destino compreso imballaggio, L. 21 al kg.;

b) prezzo di vendita al consumatore dal negozio del dettagliante comprese imposta di consumo ed imposta sull'entrata, nonchè tutti i compensi per la distribuzione, L. 32 al kg.

Sugli involucri della pasta da barbieri dovranno essere stampate le seguenti indicazioni: *nome della Ditta produttrice — pasta da barbieri — tenore in acidi grassi* (28-32 %) *— peso netto* (gr. 300) *— prezzo di vendita al consumo.*

2. — *Crema in tubetti o in vasetti* - tenore in acidi grassi del 28-32 %.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento è *vietata* la produzione del tipo di crema sopradescritto che non sia effettuata in tubetti o vasetti di contenuto di gr. 70 netti con tolleranza in più o in meno di 2 grammi.

La vendita di crema in tubetti o vasetti di contenuto diverso da quello soprafissato è consentita fino al 31 ottobre del corrente anno.

Prezzo di vendita:

a) per la crema in tubetti o vasetti da gr. 70 netti di contenuto, tolleranza di 2 grammi in più o in meno:

dal produttore o dal grossista al rivenditore per merce resa franco stazione ferroviaria destino compreso imballaggio, L. 4,50 al pezzo;

dal rivenditore al consumatore, comprese imposta di consumo ed imposta sulla entrata, L. 6,50 al pezzo;

b) per le creme in tubetti o vasetti di contenuto superiore o inferiore ai gr. 70 netti:

dal produttore o dal grossista al rivenditore per merce resa franco stazione ferroviaria destino, compreso imballaggio, in ragione di L. 60 al kg.;

dal rivenditore al consumatore, comprese imposta di consumo ed imposta sull'entrata, in ragione di L. 90 al kg.

3. — *Sapone da barba in bastoncini* - tenore in acidi grassi del 49-51 %.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento è vietata la produzione del sapone da barba in bastoncini sopradescritto che non sia effettuata in pezzi di 60 gr. netti con tolleranza in più o in meno di 2 grammi.

La vendita del sapone da barba in bastoncini di peso diverso da quello soprastabilito è consentita fino al 31 ottobre del corrente anno.

Prezzi di vendita:

a) per il sapone da barba in bastoncini da gr. 60 netti tolleranza di 2 grammi in più o in meno:

dal produttore o dal grossista al rivenditore per merce resa franco stazione ferroviaria destino compreso imballaggio, L. 2,10 al pezzo;

dal rivenditore al consumatore, comprese imposta di consumo ed imposta sull'entrata L. 3 al pezzo;

b) per il sapone da barba in bastoncini di peso superiore o inferiore ai gr. 60 netti:

dal produttore o dal grossista al rivenditore per merce resa franco stazione ferroviaria destino, compreso imballaggio, in ragione di L. 35 al kg.;

dal rivenditore al consumatore comprese imposta di consumo ed imposta sulla entrata, in ragione di L. 50 al kg.

E' obbligatorio apporre sui tubetti o vasetti della crema da barba e sugli involucri aderenti al sapone da barba in bastoncini le seguenti indicazioni: *nome della Ditta produttrice - crema da barba* (per i tubetti o vasetti) o *sapone da barba* (per i bastoncini) *- tenore in acidi grassi - prezzo di vendita al consumo.*

E' vietato abbinare la vendita dei saponi da barba con quelli di articoli accessori (astucci, ecc.).

(1905)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 maggio 1942-XX - N. 89

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,525
Id. 3,50 % (1902)	77,925
Id. 3 % lordo	57,35
Id. 5 % (1935)	95 —
Redimib. 3,50 % (1934)	[illegible]6,975
Id. 5 % (1936)	96,875
Id. 4,75 % (1924)	493,325
Obblig. Venezie 3,50 %	95,65
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,425
Id. 5 % (1949)	97,525
Id. 5 % (15-2-50)	97,375
Id. 5 % (15-9-50)	97,25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 marzo 1942-XX è stato concesso l'exequatur al signor Tomo Knez, Console onorario di Danimarca a Lubiana.

(1903)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione al Banco di Napoli delle attività della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 9 giugno 1940-XVIII, per notaio Moscatelli, registrato in Ariano Irpino il 26 detto al n. 968, concernente la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, delle attività aziendali della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino);

Considerato che con l'accennata cessione si è avuto lo scopo di agevolare la liquidazione della predetta Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, delle attività della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1894)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza) in data 16 marzo 1942-XX, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1793)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montefiascone (Viterbo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montefiascone, con sede in Montefiascone, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 16 dicembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il cav. uff. Manfredo Basili e l'avv. Costantino Menghini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montefiascone, con sede in Montefiascone (Viterbo), per il quadriennio 1942-1945.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1812)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Montefiascone (Viterbo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Germano Ceccarelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montefiascone, con sede in Montefiascone (Viterbo), e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1813)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a n. 40 premi in danaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1941-XIX, registro n. 13 Finanze, foglio n. 57, col quale venne bandito un concorso a n. 40 premi in danaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1941-XIX, registro n. 20 Finanze, foglio n. 169, col quale venne prorogata al 30 novembre 1941-XX la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941-XX, registro n. 23 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la relazione sul concorso e le proposte della Commissione predetta e riconosciutone regolare il procedimento;

Decreta:

I premi posti a concorso con il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, citato nelle premesse sono conferiti ai nominativi che seguono:

a) 10 *premi da L. 80.000 per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione da adibirsi alla pesca a strascico nell'alto Adriatico, con carena adatta a bassi fondali e motore della potenza di 75/90 cavalli-asse, munito di ghiacciaia per la buona conservazione del pesce*:

1) Frizziero Loris di Giovanni, da Chioggia;
2) Guidi Francesco di Emilio, da Abbazia;
3) Varin Eliseo di Giovanni, da Cittanova d'Istria;
4) Ditta Baldi Mario e Italo, da Orbetello;
5) Consorzio mediterraneo per la pesca d'alto mare, di Roma;
6) Pericoli Agostino fu Domenico, da Cattolica;
7) Consorzio mediterraneo per la pesca d'alto mare, di Roma;
8) Bellomo Vincenzo fu Ferdinando, da Ancona;
9) Falaschetti Aldobrando fu Giovanni, da Nettunia;
10) Sorgi Francesco di Achille Simone, da San Benedetto del Tronto.

b) 15 *premi da L. 100.000 per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione da adibirsi alla pesca a strascico costiera con motore della potenza di 100/120 cavalli-asse, munito di ghiacciaia per la buona conservazione del pesce*:

1) Ditta Amoruso Michele fu Nicola, da Bari;
2) Ditta Baldi Mario e Italo, da Orbetello;
3) Consorzio mediterraneo per la pesca d'alto mare, di Roma;
4) Rossini Valentino di Filippo, da Ancona;
5) Bellini-Bressi Antonio di Giuseppe, da Zara;
6) Rossini Lindo di Raimondo, da Ancona;
7) Bastianelli sen. prof. Raffaele fu Giulio, da Roma;
8) Farina Luigi Fausto fu Ferruccio, da Roma;
9) Friscia Vito fu Pasquale, da Sciacca;
10) Friziero Loris di Giovanni, da Chioggia;
11) Giampieri Guglielmo di Corrado, da Ancona;
12) Ferotti Giacomo fu Giovanni, da San Benedetto del Tronto;
13) Rossi Teobaldo fu Ulisse, da Nettunia;
14) Tisi Giuseppe fu Mario, da Roma;
15) Spina Flavio di Pietro, da S. Benedetto del Tronto;

c) 15 *premi da L. 120.000 per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione da adibirsi alla pesca a strascico di altura mediterranea con motore della potenza di 150/180 cavalli-asse, munito di frigorifero per la buona conservazione del pesce*:

1) Cozani Zelindo fu Domenico, da La Spezia;
2) Merlini Giuseppe di Rodolfo, da San Benedetto del Tronto;
3) Recchi Ortenzia e Recchioni Giovanna, da Ancona;
4) Ditta Amoruso Michele fu Nicola, da Bari;
5) Costanzo Oreste fu Raffaello, da Porto S. Stefano;
6) Marchegiani Nicola fu Antonio, da S. Benedetto del Tronto;
7) Ditta Amoruso Michele fu Nicola, da Bari;
8) Ditta Amoruso Michele fu Nicola, da Bari;
9) Griffoni Bernardo fu Guerrino, da Civitanova Marche;
10) Marinangeli Benedetto di Federico, da San Benedetto del Tronto;
11) Tisi Giuseppe fu Mario, da Roma;
12) Spazzafumo Eugenio di Domenico, da Viareggio;
13) Ducceschi Alfonso di Vittorio, da Piombino;
14) Rosetti Pietro fu Federico, da S. Benedetto del Tronto;
15) Fiaccarini Davide fu Ivo, da Chiavari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo

Il commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1825)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.